



Bando per l'assegnazione di posti auto presso l'Autorimessa comunale non custodita "Marco Polo"

(Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 18.08.2020)

ALLEGATO B

Regolamento per il funzionamento dell'Autorimessa "Marco Polo"

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Art. 1

Il servizio dell'Autorimessa comunale non custodita "Marco Polo" in Chioggia via Marco Polo (ingresso da via Pigafetta) è un servizio pubblico per la città di Chioggia.

La struttura, dotata di un accesso carrabile e tre accessi pedonali, consiste di 64 posti auto numerati non separati e di aree per la viabilità interna ed esclusiva degli autoveicoli autorizzati.

Sul totale dei posti disponibili vengono riservati n. 6 (sei) posti auto a persone disabili.

Art. 2

L'Amministrazione Comunale gestisce l'Autorimessa Comunale a mezzo della propria Società Servizi Territoriali SST S.p.A., di seguito definita SST

Art. 3

Ai fini del presente Regolamento, per *abbonati* si intendono i titolari di un abbonamento per l'utilizzo di un posto auto presso l'Autorimessa comunale "Marco Polo" di seguito definito *Autorimessa "Marco Polo"*

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ABBONATI

Art. 4

Gli abbonamenti dei posti auto presso l'Autorimessa "Marco Polo" sono rilasciati sulla base di una graduatoria formata a seguito di pubblico concorso.

Il periodo di validità della graduatoria non potrà essere inferiore ad anni due e superiore ad anni cinque e sarà determinato con la deliberazione di approvazione del bando di concorso.

Art. 5

L'ingresso e l'uscita delle autovetture è consentito previa consegna all'abbonato delle chiavi (dispositivi di apertura) dei cancelli su via Pigafetta.

Art. 6

Spetta a SST la comunicazione della possibilità di stipula del contratto di abbonamento, utilizzando i mezzi indicati nella Domanda di Partecipazione al Bando

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il contraente deve presentarsi presso l'Ufficio Clienti di SST in Chioggia via G. Poli 1 (Palazzine Direzione Mercato Ittico) per la sottoscrizione del contratto di abbonamento.

Un ritardo ingiustificato comporta la perdita del diritto di stipulare il contratto di abbonamento.

Art. 7

Il contratto di abbonamento ha per oggetto un posto auto numerato non separato da destinare unicamente alla sosta del veicolo indicato dal richiedente all'atto della richiesta e viene stipulato tra SST, incaricata della gestione del servizio, e l'utente.

L'assegnazione ha scadenza al 31 dicembre di ogni anno. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è previsto il rinnovo tacito dell'assegnazione per l'anno solare successivo,

Il canone mensile fissato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2020 pari a € 55,00 dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate entro il giorno 5 del primo mese di ciascun trimestre. Il pagamento potrà essere effettuato presso l'ufficio Clienti di SST s.p.a. ovvero mediante altre modalità rese note dalla società.

Il Canone indicato al comma precedente si intende comprensivo degli oneri accessori di pulizia delle parti comuni e del consumo di energia elettrica

Art. 8

L'abbonato acquista il diritto all'uso del posto auto dal momento della stipula del contratto di abbonamento e a seguito del pagamento della tariffa prevista.

L'assegnatario del posto auto è responsabile dell'uso, della conservazione, della custodia e del buon mantenimento dello spazio assegnato.

SST è sollevata da ogni responsabilità e conseguenza derivante dall'uso improprio del posto auto da parte dell'abbonato

Art. 9

Contestualmente alla stipula del contratto di abbonamento verranno comunicate ai nuovi abbonati le disposizioni per l'utilizzo, dando in particolare informazione circa le modalità relative al pagamento del canone di abbonamento, all'applicazione della mora per il ritardato pagamento e alla clausole di recesso.

In tale momento verranno anche consegnati all'abbonato i contrassegni distintivi da tenere nella vettura e le chiavi per l'accesso alla struttura

Art. 10

Il contratto si intenderà risolto *ipso jure* qualora l'abbonato

- a) ritardi ingiustificatamente il pagamento anche di una solo trimestre della tariffa di abbonamento;
- b) violi le disposizioni del presente Regolamento volte a disciplinare il comportamento dell'utenza all'interno della struttura;
- c) perda anche uno solo dei requisiti richiesti dal bando per l'inserimento nella graduatoria degli aventi diritto alla stipula di contratto di abbonamento.

Art. 11

SST potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto stipulato con gli abbonati mediante comunicazione da inviarsi con un preavviso di almeno 60 giorni qualora riceva una richiesta di restituzione del parcheggio da parte del Comune di Chioggia.

L'abbonato ha diritto di recedere dal contratto con preavviso, da comunicare per iscritto all'ufficio Clienti di SST, di almeno 60 giorni e comunque con scadenza coincidente con il termine del trimestre che risulta regolarmente pagato (non sono previsti rimborsi)

Art. 12

Anche al fine di verificare la permanenza delle condizioni che hanno permesso il rilascio dell'abbonamento e il corretto utilizzo degli spazi assegnati, SST potrà chiedere di eseguire sopralluoghi congiunti con l'utente.

Art. 13

Non è consentita la cessione a terzi del posto auto assegnato e l'eventuale uso da parte di soggetti diversi dall'abbonato comporta la decadenza dell'abbonamento.

E' vietato lo scambio dei posti auto tra abbonati se non espressamente autorizzato da SST.

L'abbonato non può parcheggiare auto diversa da quella indicata sulla domanda di partecipazione e si impegna a comunicare tempestivamente a SST ogni variazione relativa.

L'abbonato dovrà mantenere la sosta dell'auto nei limiti dello spazio assegnato non occupando, anche parzialmente, gli spazi assegnati ad altri e avendo cura di non impedire la regolare viabilità interna e di non creare intralcio per le manovre di accesso e di uscita dai posti assegnati

Il titolare del contratto di abbonamento che deve sostituire la propria autovettura, deve presentare comunicazione scritta a SST che provvederà ad aggiornare di conseguenza il fascicolo dell'intestatario.

Art. 14

Nel caso di decesso del titolare del contratto di abbonamento, possono subentrare nello stesso, fino all'espletamento del nuovo concorso e qualora non siano titolari di altro abbonamento, il coniuge o altra persona presente nello stato di famiglia, ovvero un erede di I grado purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 18

Art. 15

Gli utenti titolari di contratto di abbonamento che per caso fortuito o forza maggiore, documentati, si trovino nell'impossibilità di utilizzare la propria vettura, possono comunicare a SST, l'uso temporaneo del posto auto per una vettura diversa da quella per la quale il posteggio stesso era già stato assegnato, anche se trattasi di autovettura non a loro intestata, e ciò in ogni caso per un periodo non superiore a mesi 6.

Art. 16

SST e il Comune saranno tenuti indenni da qualsivoglia onere per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'assegnazione del posto auto da chiunque o comunque provocati. SST e il Comune saranno esonerati per ogni danno potesse derivare all'abbonato per fatto e colpa di terzi e per qualsivoglia interruzione dei servizi del Parcheggio

BANDO E CONCORSO

Art. 17

La Giunta Comunale approva il bando per la formazione della graduatoria degli aventi diritto alla stipula di un contratto di abbonamento per l'Autorimessa "Marco Polo"

Art. 18

Le tariffe applicate agli abbonamenti rilasciati vengono determinate dalla Giunta Comunale, su proposta di SST.

Art. 19

In caso di pagamenti eseguiti in ritardo di 15 giorni oltre il termine indicato all'art. 7 del presente Regolamento, SST ha diritto, oltre agli importi di cui sopra, anche agli interessi di mora e alle altre spese eventualmente sostenute per il recupero del credito.

Il mancato pagamento dell'importo per il periodo di tre mesi, anche non consecutivi nell'arco di un anno, comporta anche l'automatica risoluzione del contratto di abbonamento, fatte salve eventuali azioni di recupero dei crediti.

Art. 20

Il presente Regolamento vincola tutti gli utenti dal momento della sua entrata in vigore e la sua sottoscrizione costituisce accettazione di ogni norma in esso contenuta.

Art. 21

Per qualsiasi controversia é esclusivamente competente il Foro di Venezia

Chioggia, agosto 2020.